

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 29° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1978

Presidenza del Presidente VIVIANI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Soppressione della categoria dei maestri ed insegnanti diversi facente parte del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena, regolata dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e successive modificazioni » (1179)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 319, 320, 321 e *passim*

DE CAROLIS (DC) . . . . . 321

LUGNANO (PCI), relatore alla Commissione 320, 321

SPERANZA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . . 320, 321

« Modifica alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, relativa all'ordinamento delle case mandamentali » (1202) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . 322, 324, 325 e *passim*

AGRIMI (DC) . . . . . 329

BEORCHIA (DC), relatore alla Commissione 325, 326, 327 e *passim*

CASTELLI (DC) . . . . . 322, 323, 324 e *passim*

DE CAROLIS (DC) . . . . . Pag. 330

LUBERTI (PCI) . . . . . 330

SPERANZA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . 324, 325, 326 e *passim*

*La seduta ha inizio alle ore 10,45.*

R I Z Z O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Soppressione della categoria dei maestri ed insegnanti diversi facente parte del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena, regolata dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e successive modificazioni » (1179)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Soppressione della cate-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (31 maggio 1978)

goria dei maestri ed insegnanti diversi facente parte del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena, regolata dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e successive modificazioni».

Ricordo alla Commissione che nella seduta del 16 maggio scorso la discussione del disegno di legge in titolo è stata rinviata in attesa dei pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione. Tali pareri sono ora pervenuti ed in entrambi si dice che le rispettive Commissioni comunicano di non aver nulla da osservare per quanto di loro competenza.

Essendo stati esauriti nella precedente seduta tutti gli interventi, dichiaro ora chiusa la discussione generale, dando la parola per le repliche al relatore, senatore Lugnano, ed al rappresentante del Governo.

**LUGNANO**, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, la mia replica sarà brevissima in quanto — avendo già esaminato tutti i problemi inerenti al presente disegno di legge nella precedente seduta — mi resta ora da rispondere soltanto ad un quesito posto dal senatore Agrimi in ordine al cosiddetto soprannumero per il personale di cui trattasi.

Come del resto già ricordato, a seguito dell'ampliamento degli organici stabilito dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, si può sopperire largamente al fabbisogno di posti richiesto dalla presente normativa, per cui non esiste alcun pericolo, nemmeno mediato od indiretto, che si possa verificare quanto temuto dal senatore Agrimi.

Dopo questa ulteriore precisazione, non mi resta che ribadire la necessità di provvedere urgentemente alle richieste, più che giuste e legittime, della benemerita categoria degli insegnanti carcerari.

**SPERANZA**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, molto brevemente per ringraziare il relatore e la Commissione se, come mi auguro, esprimerà parere favorevole ad un provvedimento che si è reso necessario, e che mira a colmare una evidente ingiustizia nei confronti di una ca-

tegoria di personale veramente benemerita. In molti casi questi insegnanti carcerari, pur non avendo uno stato giuridico che li garantisca e offrisse loro per il futuro delle prospettive, hanno lavorato con dedizione svolgendo un compito spesso non piacevole nè agevole.

È dunque giusto che a tale personale venga concesso un corretto stato giuridico con l'approvazione, ripeto, del provvedimento che abbiamo in discussione.

**PRESIDENTE**. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

La categoria dei maestri ed insegnanti diversi, facente parte del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena, regolata dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e successive modificazioni, è soppressa.

La soppressione ha effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

**È approvato.**

## Art. 2.

I maestri ed insegnanti diversi, in servizio alla data del 1° ottobre 1977, sono inquadrati a domanda — purchè in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad eccezione dei limiti di età — nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto ed esecutive ovvero nella categoria degli operai qualificati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in relazione al titolo di studio o di qualificazione professionale posseduto.

La domanda di cui al comma precedente dovrà essere presentata improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento è disposto — occorrendo anche in soprannumero — con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (31 maggio 1978)

Faccio presente alla Commissione che il senatore De Carolis e il relatore Lugnano hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere — alla fine di tale articolo — il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti di coloro che, pur avendo cessato di appartenere alla categoria dei maestri ed insegnanti diversi anteriormente alla data del 1° ottobre 1977, prestino comunque attualmente servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena ».

LUGNANO, *relatore alla Commissione*. Ritengo che l'emendamento si illustri da sé: è infatti diretto ad estendere il beneficio dell'inquadramento a quegli insegnanti che di recente sono passati ad altri ruoli, ma sempre in servizio presso l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena. Per evitare disparità di trattamento, pertanto, il senatore De Carolis ed il sottoscritto hanno presentato l'emendamento di cui trattasi.

SPERANZA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'accoglimento di tale emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo, proposto dai senatori De Carolis e Lugnano, alla fine dell'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ora ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

**È approvato.**

#### Art. 3.

Ai soli fini economici l'inquadramento previsto nell'articolo 2 è effettuato:

a) alla terza classe di stipendio per coloro che abbiano prestato servizio continuativo di maestro od insegnante, anche a titolo provvisorio, per un periodo superiore ad anni 8;

b) alla seconda classe di stipendio per coloro che abbiano prestato tale servizio per un periodo non inferiore ad anni 4;

c) alla prima classe di stipendio per coloro che abbiano prestato il predetto servizio per un periodo inferiore ad anni 4.

Propongo un emendamento formale, inteso a sostituire, all'inizio delle tre lettere, la parola « alla » con l'altra: « nella ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 4.

Nei confronti dei maestri ed insegnanti aggregati che abbiano prestato servizio, anche a titolo provvisorio, si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, le norme rispettivamente contenute, in materia di valutazione di servizi, nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, e nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

**È approvato.**

DE CAROLIS. Onorevole Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana al presente provvedimento con il quale, finalmente, si risolvono i problemi degli insegnanti carcerari, la cui mancata sistemazione aveva determinato, finora, le giuste rimostranze di questa benemerita categoria, inducendo spesso i suoi appartenenti a cercare inappropriate collocazioni in ruoli dell'amministrazione penitenziaria non sempre corrispondenti ai compiti loro affidati.

Con la normativa in esame, ed anche mediante l'emendamento approvato all'articolo 2, da me proposto insieme al senatore Lugnano, si sono volute dunque soddisfare le aspettative di questa categoria, sanando una situazione che non giovava certamente al buon andamento dell'ordinamento penitenziario.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (31 maggio 1978)

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**E approvato.**

« **Modifica alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, relativa all'ordinamento delle case mandamentali** » (1202) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, relativa all'ordinamento delle case mandamentali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli senatori ricordano, nella seduta del 25 maggio scorso la Commissione ha deciso di rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo per permettere a tutti di approfondire il contenuto dei numerosi emendamenti presentati al testo dal senatore Castelli, al quale cedo ora la parola, perchè possa illustrare i risultati cui i principali Gruppi nella Commissione sono pervenuti.

**C A S T E L L I .** Se mi è consentito, signor Presidente, vorrei avanzare una richiesta preliminare.

Gli emendamenti da me presentati al termine della seduta del 25 maggio sono stati riformulati in accordo con i Gruppi politici della Commissione, ma devo dire che essi non ottemperano esattamente alla mia ottica, che è estremamente negativa nei confronti del disegno di legge e che condurrebbe a proposte di modifica radicali. Tuttavia, gli emendamenti in questione sono stati elaborati e concordati tenendo conto dell'esigenza del Governo di ridurre al minimo le modifiche, in modo da approvare una legge magari non perfetta, ma rapidamente applicabile.

Ebbene, la mia convinzione è che, ricorrendo ad alcune ulteriori precisazioni, si

possa comunque rendere il provvedimento uno strumento efficiente, mentre, in difetto di ciò, la normativa in esame non riuscirebbe a produrre alcun effetto positivo.

Mi domando pertanto, signor Presidente, se non sarebbe utile una breve sospensione della seduta, per consentire ai rappresentanti dei principali Gruppi politici della Commissione di esaminare le nuove formulazioni, in quanto mi sembra indispensabile verificare se sia possibile raggiungere su taluni emendamenti un accordo tale da rendere poi, all'altro ramo del Parlamento, rapidissimo l'iter conclusivo del provvedimento stesso.

**P R E S I D E N T E .** La proposta del senatore Castelli mi sembra costruttiva e, da parte mia, la completerei nel senso di sospendere ora i nostri lavori per permettere alla Commissione di tenere la seduta congiunta con la Commissione industria, in programma per la mattinata.

Al termine di tale seduta potremmo riprendere la discussione del provvedimento in esame, passando all'articolato, sulla scorta degli emendamenti che nel frattempo, come proposto dal senatore Castelli, saranno stati concordati tra i Gruppi politici.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*(La seduta è sospesa alle ore 11 e viene ripresa alle ore 12,30).*

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Le case mandamentali sono istituite o soppresse con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sentiti i comuni interessati.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro di grazia e giusti-

zia, sentiti i comuni interessati, fissa con decreto, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, l'elenco delle case mandamentali ripartite in tre classi secondo la loro dimensione. Tale elenco che sostituisce le tabelle A, B, C allegate alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, stabilisce gli organici del personale di custodia entro il limite massimo di 2.144 unità, ivi comprese — ove necessario — le unità da assegnare per la custodia delle detenute.

Il decreto stabilisce altresì l'ammontare del rimborso forfettario ai comuni delle spese a loro carico per gli adempimenti di cui al primo comma del successivo articolo 4; il rimborso comprende una quota fissa determinata con riferimento alla classe dell'istituto ed una quota variabile in ragione della capacità ricettiva dei singoli istituti.

L'ammontare complessivo dei rimborsi di cui al precedente comma non deve superare la somma annua di lire 141.150.000.

Ogni modifica necessaria alle disposizioni del decreto di cui al primo comma del presente articolo, anche a seguito di nuova istituzione, di ripresa di funzionalità o di soppressione di case mandamentali, è stabilita con nuovo decreto.

Ricordo che a questo articolo sono stati presentati dal senatore Castelli i seguenti emendamenti:

*Alla prima riga, dopo le parole « sono istituite », aggiungere le altre: « in numero non superiore a 200 »;*

*Aggiungere, alla fine del primo comma, le seguenti parole: « Alle case mandamentali possono essere assegnati solo detenuti condannati a pene non superiori a sei mesi o in regime di semi-libertà »;*

*Alla terz'ultima riga del secondo comma, sostituire le parole « 2.144 unità » con le altre: « 1.500 unità ».*

La parola al presentatore per l'illustrazione di questi emendamenti.

C A S T E L L I . Più che illustrare gli emendamenti all'articolo 1, devo precisare

i motivi in forza dei quali ritiro gli emendamenti medesimi. Non è possibile però dare questo chiarimento, senza un implicito riferimento ad altri articoli del disegno di legge.

Devo richiamare alla mia attenzione (come si dice con una frase retorica, in quanto l'attenzione non è esattamente la propria), che l'elemento fondamentale è rappresentato dallo strumento finanziario che, così come è ipotizzato dagli articoli 5 e 6, è idoneo a garantire un efficace intervento per la ristrutturazione delle case mandamentali.

Mi pare che nella precedente discussione si fosse pervenuti ad una concorde valutazione, nel senso di limitare al minimo le modifiche, per permettere la rapida definitiva approvazione del disegno di legge da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Dovendo modificare un articolo, il sesto, abbiamo ritenuto opportuno fare anche una operazione di pulizia giuridica per rendere, a mio avviso, proponibile, in termini giuridici, anche l'articolo 2 che, così com'è strutturato, lascia notevolmente perplessi.

Per quanto attiene più propriamente all'articolo 1, gli emendamenti da me presentati sono di due tipi diversi.

L'emendamento che dice: « Alle case mandamentali possono essere assegnati solo detenuti condannati a pene non superiori a 6 mesi o in regime di libertà provvisoria », ha connessioni sia con le norme che sono abrogate dall'articolo 9, sia con la legge penitenziaria del 1975 e il regolamento attuativo.

Il senatore Beorchia mi ha fatto l'onore di comunicarmi un ordine del giorno che intende presentare sull'argomento, che indica alcune direttive per l'Esecutivo. Ho l'impressione che l'Esecutivo sia d'accordo nell'accettare quest'ordine del giorno, che si fa carico di tutte le preoccupazioni che hanno formato oggetto del mio emendamento. Non ho quindi motivo per mantenere l'emendamento stesso.

Gli altri emendamenti sono strettamente connessi con la valutazione da me fatta nel corso della discussione generale, secondo la quale sembrava chiara una tendenza a reintrodurre surrettiziamente, attraverso la delega, quell'elenco di 380 case mandamentali che, a mio avviso, non ha giustificazio-

ne, non solo perchè noi dovremmo realizzare case mandamentali per 5 o 6 persone, ma addirittura perchè vi sarebbe una contraddizione tra elenco delle carceri mandamentali da istituire ed elenco di preture da sopprimere. Quindi sperpereremmo certamente del denaro, se andassimo a riattivare delle carceri mandamentali in preture che devono essere rapidamente soppresse.

Ora, se il Governo intende fornire formale assicurazione che non è sua intenzione aprire carceri mandamentali in sedi dove le preture devono essere soppresse, ritiro il mio emendamento.

**S P E R A N Z A**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se il Presidente me lo consente, sono in grado di dare questa assicurazione.

È ovvio che il Governo non intende ristrutturare carceri mandamentali là dove è in previsione la soppressione di uffici giudiziari.

**P R E S I D E N T E**. Senatore Castelli, gli emendamenti all'articolo 1 sono da ritenersi illustrati?

**C A S T E L L I**. Sono tutti ritirati.

**P R E S I D E N T E**. Ricordo che il senatore Agrimi ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma dell'articolo 1, il seguente: « Resta fermo, con riferimento alle tre classi dell'elenco di cui al precedente comma, il disposto dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 2 della legge 29 novembre 1941, n. 1405 ».

Data l'assenza del proponente, l'emendamento si intende decaduto.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo di cui è stata data lettura.

**È approvato.**

**Art. 2.**

Il personale di custodia delle case mandamentali svolge le sue funzioni secondo

le norme e per le finalità previste dall'ordinamento penitenziario, e dipende sotto l'aspetto organico ed economico dai comuni e sotto l'aspetto funzionale e disciplinare dall'amministrazione penitenziaria.

Al personale di custodia spetta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un trattamento giuridico ed economico secondo le norme ed i livelli retributivi in vigore per i dipendenti degli enti locali che abbiano la qualifica di vigile urbano.

L'assunzione del personale di custodia è deliberata dai comuni interessati nelle forme stabilite dalla legge in vigore, previo pubblico avviso, fra i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) età non inferiore a 21 e non superiore a 35 anni;
- 3) sana e robusta costituzione fisica e idonea statura;
- 4) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

A carico dei candidati non devono risultare pendenze o condanne per delitti non colposi.

Per l'accertamento della idoneità e per la formazione della graduatoria ai fini dell'assunzione sono valutate le qualità psicofisiche, la buona condotta, e l'attitudine all'esercizio della specifica funzione, tenendo anche conto di mansioni precedentemente svolte; è inoltre valutata la conoscenza delle norme sul trattamento e sull'organizzazione penitenziaria.

Alle modalità per le prove e la valutazione dei candidati provvede una commissione presieduta dal Procuratore della Repubblica, o da altro magistrato da lui delegato, e composta da un rappresentante del comune interessato e da un rappresentante dell'amministrazione penitenziaria.

Nel caso di vacanze nell'organico del personale di una casa mandamentale il comune provvede immediatamente all'assunzione del personale provvisorio, in deroga all'articolo 9 del decreto-legge 17 gennaio 1977, numero 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62; l'assunzione av-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (31 maggio 1978)

viene su proposta della commissione di cui al precedente comma, tenendo conto dei requisiti e delle qualità necessarie previste dai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Castelli un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole « secondo le norme ed i » con le altre: « pari ai ».

C A S T E L L I . L'emendamento si illustra da se. È uno degli emendamenti che ho definito di pulizia giuridica.

B E O R C H I A , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento.

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono anch'io favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Castelli.

**È approvato.**

Al terzo comma dell'articolo 2 è stato presentato dal senatore Castelli un emendamento tendente a sostituire le parole « nelle forme stabilite dalla legge in vigore, previo pubblico avviso, » con le altre: « nelle forme del pubblico concorso ».

C A S T E L L I . L'emendamento tende a reintrodurre il pubblico concorso, in quanto, a mio avviso, non è giuridicamente sostenibile il *tertium genus* tra il concorso e la chiamata.

Siccome gli emendamenti successivi, che ho motivo di ritenere il Governo accetterà, danno rigore giuridico alla normativa, non ho ragione alcuna per insistere nella reintroduzione del pubblico concorso. Ritiro, pertanto, l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Castelli ha presentato, allo stesso terzo comma dell'articolo 2, un emendamento subor-

dinato tendente a sostituire le parole « stabilite dalla legge in vigore » con le altre: « previste per i vigili urbani ».

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Al medesimo terzo comma il Governo propone di sopprimere le parole: « nelle forme stabilite dalla legge in vigore », in quanto ciò è superfluo e può produrre anche equivoco.

C A S T E L L I . L'onorevole rappresentante del Governo mi ha preceduto, in quanto intendevo dichiarare che il ritiro dell'emendamento da me presentato era strettamente connesso alla presentazione dell'emendamento governativo, cui aderisco.

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche questo emendamento si illustra da se.

P R E S I D E N T E . Allora, per quel che riguarda il secondo emendamento al terzo comma, il senatore Castelli, se non sbaglia, lo ritira.

C A S T E L L I . Lo ritiro, in quanto ritengo che le esigenze da me espresse siano soddisfatte.

P R E S I D E N T E . Il Governo ha proposto un emendamento tendente a sopprimere, sempre al terzo comma, le parole: « nelle forme stabilite dalla legge in vigore ».

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Rinuncio ad illustrarlo.

C A S T E L L I . Tale emendamento assorbe il mio ed io vi aderisco.

B E O R C H I A , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo, al terzo comma, proposto dal Governo.

**È approvato.**

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (31 maggio 1978)

Il senatore Castelli ha proposto un emendamento tendente a sostituire il quinto comma con il seguente: « Il bando di concorso deve indicare le prove d'esame e la composizione della Commissione, che deve essere presieduta dal Procuratore della Repubblica o da altro magistrato da lui delegato ».

C A S T E L L I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Sempre il senatore Castelli ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il quinto comma, il seguente: « Con decreto ministeriale da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le prove cui i candidati dovranno essere sottoposti ai fini di stabilire la graduatoria per le assunzioni ».

B E O R C H I A , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal senatore Castelli.

**È approvato.**

Infine, il Governo ha proposto un emendamento all'ultimo comma, tendente ad aggiungere, dopo la parola « avviene », le altre: « con nomina fra gli idonei secondo la graduatoria di cui ai commi precedenti o qualora ciò non sia possibile ».

Tale emendamento assorbe quello analogo proposto dal senatore Castelli, tendente a sostituire le parole dopo « al precedente comma » con le altre: « tenuto conto dell'ordine della graduatoria ».

C A S T E L L I . Sono d'accordo.

B E O R C H I A , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

**È approvato.**

Art. 3.

I comuni hanno l'obbligo di provvedere all'assistenza sanitaria e religiosa nelle case mandamentali in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 11 e 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

**È approvato.**

Art. 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comuni sedi delle case mandamentali è corrisposto dallo Stato, in rate semestrali anticipate, un rimborso forfettario annuo per le spese di funzionamento nella misura stabilita dall'elenco di cui all'articolo 1. Tale rimborso non può essere destinato dal comune se non a spese concernenti il funzionamento della casa mandamentale.

Per il personale indicato nell'elenco di cui all'articolo 1 della presente legge, è corrisposto, a decorrere dalla stessa data di cui al precedente comma, un ulteriore rimborso annuo pari all'effettivo onere sostenuto dal comune per il trattamento economico di detto personale. Tale rimborso è corrisposto in annualità posticipata sulla base della documentazione inviata dal comune e vistata dal pretore.

È, tuttavia, concesso ai comuni, decorso un anno di ininterrotto funzionamento della casa mandamentale, un'anticipazione del contributo stesso non inferiore alla metà delle somme spese a tale titolo per l'anno precedente.

In caso di modifica strutturale o di capienza delle case mandamentali, il Ministro di grazia e giustizia provvede con decreto, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, all'adeguamento della tabella di cui al sopracitato articolo 1.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE29<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (31 maggio 1978)

C A S T E L L I . Propongo un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del secondo comma, le parole: « maggiorato del 5 per cento per spese generali ».

Ricordo infatti che, poichè i contributi dello Stato ai comuni vengono concessi con notevole ritardo, è opportuna una maggiorazione del 5 per cento, definita « per spese generali » per opportunità di dizione. In proposito non dovrebbero sorgere problemi di natura finanziaria, rientrando la maggiore spesa nei limiti di cui all'articolo 1.

B E O R C H I A , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento.

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al secondo comma proposto dal senatore Castelli.

**È approvato.**

Il senatore Castelli ha altresì proposto un emendamento tendente a sostituire, al terzo comma, la parola « concesso » con l'altra: « concessa ».

C A S T E L L I . L'emendamento ha valore puramente formale, essendo inteso a correggere quella che è evidentemente una svista grammaticale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo al terzo comma proposto dal senatore Castelli.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

**È approvato.**

#### Art. 5.

I rimborsi indicati nell'articolo precedente non sono sequestrabili nè pignorabili.

I conti relativi all'impiego di tali rimborsi sono tenuti distinti da quelli inerenti all'amministrazione ordinaria del comune ed alle spese per gli uffici giudiziari.

Il senatore Castelli propone il seguente emendamento:

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:* « I conti relativi alle spese ed ai rimborsi sono iscritti fra le contabilità speciali del bilancio comunale ».

Prego il senatore Castelli di illustrarlo.

C A S T E L L I . Il presente emendamento, come gli emendamenti che proporrò all'articolo 6, meriterebbe una illustrazione molto più approfondita. Poichè ho già trattato l'argomento in sede di discussione generale, ritengo che i colleghi mi saranno grati se non ripeto cose già ascoltate e che finalmente hanno trovato l'assenso anche del Governo.

P R E S I D E N T E . Chiedo il parere dell'onorevole relatore.

B E O R C H I A , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Vorrei conoscere il parere dell'onorevole rappresentante del Governo.

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A nome del Governo mi dichiaro favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Castelli.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

**È approvato.**

#### Art. 6.

Quando i comuni hanno maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale, è concesso loro un rimborso straordinario annuo corrispondente alle rate di ammortamento dei mutui con-

2ª COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (31 maggio 1978)

tratti per la realizzazione delle opere autorizzate fino alla estinzione dei mutui stessi.

I comuni possono essere autorizzati a cedere agli istituti o agli enti finanziatori il rimborso di cui al precedente comma. In tale caso il rimborso, pari alla rata di ammortamento, è pagato direttamente dall'erario all'istituto o ente finanziatore.

L'autorizzazione per l'esecuzione delle opere e la concessione del rimborso straordinario sono rilasciate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Per gli edifici costruiti, ricostruiti, sopraelevati, ampliati o restaurati con il rimborso straordinario di cui al primo comma è riconosciuto ai comuni interessati il canone di locazione annuo di lire 1.000.

Il senatore Castelli propone i seguenti emendamenti:

*Dopo il secondo comma aggiungere le seguenti parole:* « In ogni caso le somme dovute dai comuni per ammortamento di mutui e pagamento di interessi e i rimborsi dovuti dallo Stato sono iscritti fra le contabilità speciali del bilancio comunale »;

*dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:* « Nessuna ulteriore garanzia o fidejussione può essere richiesta ai comuni ai fini della concessione dei mutui. La Cassa depositi e prestiti eroga con priorità i mutui per opere in relazione alle quali è stato emesso il decreto interministeriale ».

Prego il senatore Castelli di illustrare gli emendamenti.

**C A S T E L L I .** Gli emendamenti testè proposti sono stati da me illustrati in sede di discussione generale. Tuttavia, essendo fondamentali, ritengo opportuno riassumere brevemente quello che ho detto in quella sede. Il testo originario del disegno di legge non teneva conto delle disposizioni in materia di finanza locale emanate negli ultimi mesi, dopo la presentazione del testo alla Camera dei deputati, e faceva soltanto ampi riferimenti ai provvedimenti legislativi che portavano il nome di Stammati, del gennaio e del marzo dello scorso anno.

Il problema reale per le amministrazioni comunali non è quello di trovare i mezzi per pagare i mutui, bensì quello di poter attingere ai mutui. È necessario in primo luogo assicurare piena garanzia ai comuni, al fine di evitare ulteriori interruzioni, una volta che vi sia stato il decreto ministeriale; in secondo luogo, bisogna che tutta questa partita sia compresa tra le contabilità speciali e, quindi, non entrino in gioco le percentuali stabilite ai fini della fissazione del tetto del mutuo, e non ne derivino conseguenze che debbano essere sottoposte alla Commissione bilancio.

**P R E S I D E N T E .** Vorrei conoscere il parere dell'onorevole relatore.

**B E O R C H I A ,** *relatore alla Commissione.* Sono favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Chiedo il parere dell'onorevole rappresentante del Governo.

**S P E R A N Z A ,** *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sono favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al secondo comma proposto dal senatore Castelli.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dopo il terzo comma proposto dal senatore Castelli.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

**È approvato.**

#### Art. 7.

Per la concessione del rimborso straordinario di cui al precedente articolo 6 è autorizzato per l'anno finanziario 1978 il limite di impegno decennale di lire mille milioni. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni finanziari 1979 e successivi saranno annualmente stabiliti gli

2<sup>a</sup> COMMISSIONE29<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (31 maggio 1978)

ulteriori limiti di impegno decennali che si rendessero necessari per la concessione dei rimborsi straordinari di cui al precedente articolo 6 negli anni medesimi.

Il senatore Castelli ha proposto un emendamento tendente a sostituire, al primo e secondo comma, la parola « decennale », con l'altra: « ventennale ».

Prego il senatore Castelli di illustrarlo.

C A S T E L L I . È indubbio che la modifica al testo predisposto dal Governo renderebbe possibile disporre di somme notevolmente superiori a quelle ipotizzate e fare opere di maggiore rilievo.

Vi è però un problema da considerare, problema sollevato dal rappresentante del Governo: se, cioè, una normativa di questo tipo non implichi il passaggio del provvedimento, per un ulteriore parere, all'esame della Commissione bilancio.

Se questo è anche l'avviso della Presidenza della Commissione, per non ostacolare e ritardare l'approvazione del provvedimento e ritenendo che rispetto ad una normativa ottimale ma tardiva, sia preferibile una normativa meno perfetta ma di immediata applicazione, mi dichiaro disposto a ritirare l'emendamento sostitutivo da me presentato al primo ed al secondo comma dell'articolo 7.

P R E S I D E N T E . Effettivamente, senatore Castelli, se ella insistesse nel suo emendamento dovrei richiedere il parere della Commissione competente nella materia.

C A S T E L L I . Ripeto, signor Presidente, per la motivazione già espressa — per non ritardare cioè l'approvazione del provvedimento — pur ritenendo che sarebbe stata molto più logica e produttiva la disposizione da me suggerita, del resto consueta per altri settori, ritiro l'emendamento proposto all'articolo 7.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7 nel testo del quale ho già dato lettura.

**È approvato.**

Art. 8.

Sono a carico dell'amministrazione penitenziaria le spese per il mantenimento ed il trasporto dei detenuti, per il casermaggio e per ogni occorrenza degli uffici.

Le case mandamentali possono essere destinate dall'amministrazione penitenziaria, in tutto o in parte, per le finalità di cui all'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

**È approvato.**

Art. 9.

Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 novembre 1941, n. 1405, sono abrogati.

Il senatore Beorchia ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Il senatore Agrimi propone invece di aggiungere alla prima riga dell'articolo stesso, dopo la parola « 2 », le parole: « primo comma ».

B E O R C H I A , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento soppressivo da me presentato abbia bisogno di scarsissima illustrazione.

All'articolo 9 si prevede l'abrogazione di alcuni articoli della legge 29 novembre 1941, n. 1405, che, a mio avviso, devono ritenersi abrogati automaticamente *ope legis*.

Le disposizioni di cui al presente disegno di legge, infatti, devono ritenersi di per sé abrogative dei suddetti articoli della legge del 1941 per cui, ad evitare equivoci interpretativi, ho ritenuto opportuno proporre la soppressione dell'intero articolo 9 del testo in esame.

A G R I M I . A seguito della soppressione chiesta dall'onorevole relatore, dichiaro di ritirare l'emendamento da me proposto all'articolo 9.

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole alla soppressione dell'articolo 9 proposta dall'onorevole relatore, al fine di prevenire errori di interpretazione da parte di chi dovrà applicare le presenti disposizioni.

2ª COMMISSIONE

29º RESOCONTO STEN. (31 maggio 1978)

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, trattandosi di un emendamento soppressivo dell'intero articolo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

**Non è approvato.**

**Art. 10.**

Al maggiore onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in lire duemila milioni per l'anno 1977, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

**PRESIDENTE.** Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

**CASTELLI.** Intervengo per dichiarazione di voto. Nel corso della discussione del disegno di legge che ci apprestiamo ad approvare ho espresso profondo perplessità in merito alle disposizioni in esso contenute. Gli emendamenti che sono stati apportati al testo originario mi consentono tuttavia di poter affermare che, certamente, non ci apprestiamo a varare, ed è difficile farlo, un provvedimento ideale, ma siamo riusciti a trasformare quello che a me appariva uno strumento inidoneo in uno strumento che potrà essere produttivo di alcuni dei risultati che si desideravano ottenere.

Pertanto, auspicando per il futuro di non dover essere costretti a legiferare con urgenza, e quindi con un certo grado di approssimazione, do atto che — allo stato — le mie perplessità sono da ritenersi superate, per cui voterò a favore del disegno di legge.

**LUBERTI.** Molto brevemente, signor Presidente, per esprimere il voto favorevole del Gruppo comunista ad un provvedimento diretto a rivitalizzare un antico istituto dando rilancio all'uso delle carceri mandamentali in un periodo nel quale, per quanto riguarda il settore carcerario, si sono lamentate notevoli difficoltà.

La presente normativa, se non risponde al cento per cento alle esigenze di questo particolare settore — come detto giustamente dal senatore Castelli — si avvia comunque in modo positivo lungo la strada da tutti auspicata; gli obiettivi che tutti vogliamo, infatti, perseguire sono quelli di rimediare al sovraffollamento delle carceri tradizionali, di stabilire una custodia differenziata a seconda della gravità dei reati, di eliminare i disagi connessi all'allontanamento dei detenuti dalle famiglie e, infine, di responsabilizzare gli enti locali nella gestione della giustizia.

Tutti questi sembrano a noi argomenti sufficienti, e non solo questi, naturalmente, per affermare con convinzione la nostra piena adesione, ripeto, all'approvazione del provvedimento in esame.

**DE CAROLIS.** A nome del Gruppo della democrazia cristiana annuncio il nostro voto favorevole al testo del provvedimento così come risulta emendato, soprattutto in considerazione del fatto che esso andrà incontro alle esigenze dell'amministrazione penitenziaria di utilizzare rapidamente le carceri mandamentali.

L'attuale situazione di questo delicato settore è ben nota e, pertanto, l'utilizzazione delle suddette carceri — oltre a rispondere ai criteri già contenuti nella legge del 1975 concernente il nuovo regime penitenziario nonchè nel suo regolamento di applicazione — consentirà di provvedere a molte situazioni obiettive, di fatto e contingenti, la cui soluzione, peraltro, non può essere ulteriormente dilazionata.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che, in conseguenza della soppressione dell'articolo 9, la numerazione dell'ultimo articolo dovrà essere modificata.

**È approvato.**

*La seduta termina alle ore 13,10.*